MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, in particolare, l'articolo 7-*ter*, comma 7, il quale prevede, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, la concessione di un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", e, in particolare, l'articolo 2, comma 64, con cui viene stabilito che, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali disposta dalla medesima legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'impegno di spesa n. 9204 del 10 dicembre 2015, assunto in favore dell'INPS per la somma di € 1.094.741.090,00, ai sensi dell'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, su cui residua l'importo di € 969.950.812,13;

PRESO ATTO della nota prot. n. 22706 del 24 ottobre 2023 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022 per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, quantificate in € 10.040,21 sul capitolo INPS 8E1203721;

PRESO ATTO che, con la medesima nota, l'INPS specifica che, per l'intervento in questione, la richiesta di rimborso si riferisce a prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale nel corso dell'anno 2022, facenti riferimento a periodi di competenza precedenti all'anno di consuntivazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al trasferimento dell'importo di € 10.040,21, in favore dell'INPS, ai sensi dell'articolo 7-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto il trasferimento dell'importo di € 10.040,21 (euro diecimilaquaranta/21) in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2022, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sulla clausola n. 2 dell'impegno di spesa n. 9204 del 10 dicembre 2015 (PG 01).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2023.11.06 10:03:32
+01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"